VADEMECUM DEL LAVORO AUTONOMO

CAPITOLO 1

TIPOLOGIE DI ATTIVITA' ESERCITATE IN FORMA AUTONOMA

Il lavoro autonomo è in primo luogo regolato dal Codice Civile. Gli articoli dal 2222 al 2228 disciplinano infatti il lavoro manuale; gli articoli dal 2229 al 2238 regolano le professioni intellettuali.

Nel quadro normativo delineato dal Codice Civile, il legislatore fiscale e quello del lavoro hanno creato alcune fattispecie contrattuali, che pur rientrando nella sfera del lavoro autonomo, hanno caratteristiche e contorni più sfumati che le avvicinano alla sfera del lavoro subordinato.

Tra queste, la collaborazione coordinata e continuativa, disciplinata dall'articolo 50, lett. c-bis) D.Lgs. 344/2003 (Testo unico delle imposte sul reddito) e dagli articoli 61 – 69 del D.L.gs. 276/2003 (decreto attuativo della Riforma Biagi, che riqualifica al collaborazione coordinata e continuativa in lavoro a progetto), rappresenta un sotto-tipo del lavoro autonomo, caratterizzata dal coordinamento; un vincolo che lega il prestatore al committente, ma che non rappresenta vera e propria subordinazione.

Altra fattispecie contrattuale nota, sempre nell'ambito del lavoro autonomo, è la collaborazione occasionale, regolata dall'art. 60, D.Lgs. 276/2003 e dall'art. 67, lett. l), D.Lgs. 344/2003. Caratteristica essenziale di questa collaborazione è l'occasionalità, l'intervento sporadico della prestazione di lavoro autonomo.

Collaborazione coordinata e continuativa

Il presente capitolo si propone di delineare i confini fra le diverse tipologie di attività professionale in forma autonoma, con particolare riferimento all'attività di collaborazione coordinata e continuativa. Come vedremo infatti, essa rappresenta la forma di approccio al lavoro autonomo più semplice, in termini di adempimenti burocratici, e fiscalmente più conveniente, entro certi limiti di compensi conseguiti.

L'attività di collaborazione coordinata e continuativa viene anche qualificata come lavoro para subordinato, in quanto rappresenta "la via di mezzo" tra un lavoro autonomo in senso stretto e un lavoro dipendente.

A partire dal 24 ottobre 2003, la collaborazione coordinata e continuativa viene riqualificata, ad opera della Riforma Biagi, quale lavoro a progetto. La prestazione oggetto del contratto, deve essere cioè riconducibile ad un progetto, un programma di lavoro od ad una fase di esso.

L'art.61, co. 3 di tale riforma (D.Lgs. 276/2003) esclude tuttavia dall'applicazione di questa nuova disciplina, le professione per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi conservati e gestiti dagli ordini professionali.

L'attività di assistente sociale è una professione intellettuale protetta. Per l'esercizio di questa attività è necessaria l'iscrizione in apposito albo presso l'Ordine degli Assistenti Sociali, la cui istituzione si deve alla legge n. 84 del 23/3/1993.

La prestazione di assistente sociale è pertanto esclusa dal campo di applicazione della Riforma Biagi. I rapporti contrattuali di collaborazione coordinata e continuativa aventi ad oggetto una prestazione di assistenza sociale, seguiranno di conseguenza le regole precedenti alla riforma, regole che verranno illustrate nel proseguo.

La collaborazione coordinata e continuativa è una forma contrattuale che mette in relazione due controparti:

- il committente, ossia l'ente che intende avvalersi dell'opera prestata da un assistente sociale;
- il prestatore, cioè l'incaricato a svolgere tale prestazione.

Precisiamo subito che il prestatore, nel caso l'assistente sociale, può essere titolare di più rapporti di collaborazione; non per questo è obbligato a dover aprire una partita IVA adempiere alla tenuta della contabilità, ecc.. Adempimenti, questi ultimi, indispensabili nel caso di svolgimento di un lavoro autonomo in senso stretto.

I requisiti caratterizzanti l'attività oggetto di analisi sono:

1. retribuzione periodica prestabilita. Deve pertanto esistere un contratto fra committente e collaboratore da cui risulti la durata dello stesso, l'ammontare del compenso pattuito, la cadenza (mensile, trimestrale, ecc.) con cui il compenso viene pagato.
2. Deve essere svolta senza vincolo di subordinazione. Rappresenta l'elemento che maggiormente differenzia tale forma contrattuale da quella di lavoro dipendente. La prestazione è svincolata da orari prestabiliti e da procedure imposte dal committente, nei limiti tuttavia della necessità che l'opera prestata possa essere coordinata con il lavoro dell'organo amministrativo e del personale dipendente. Se la mansione esercitata non prevede tali caratteristiche, non può essere inquadrata come collaborazione coordinata e continuativa, bensì come lavoro dipendente. In questo senso la mansione di cameriere non potrà che avere un inquadramento contrattuale di lavoro dipendente.
3. Esercitata nel quadro di un rapporto continuativo. La prestazione, cioè, non deve risolversi in un intervento sporadico, altrimenti si ricadrebbe nella

prestazione occasionale, bensì caratterizzarsi in un intervento continuato nel tempo.

4. Senza impiego di mezzi organizzati. Le strutture e gli strumenti di lavoro devono essere esclusivamente forniti dal committente.
5. Non deve rientrare nell'oggetto della professione esercitata mediante partita IVA. Rappresenta un requisito su cui porre attenzione per i rischi di carattere fiscale che presenta. L'apertura della partita IVA può essere considerata come una comunicazione all'amministrazione finanziaria di svolgimento dell'attività di assistente sociale in modo professionalmente organizzato. Effetti di tale comunicazione sono l'assoggettamento ad IVA delle prestazioni, la tenuta della contabilità, ecc.. Da quel momento in poi ogni prestazione che abbia ad oggetto l'assistenza sociale si presume che sia svolta con partita IVA. Si verifica cioè l'attrazione di tutte le prestazioni svolte aventi contenuto di assistenza sociale nell'attività svolta con partita IVA.

Da quanto detto, risulta pertanto incompatibile svolgere contestualmente un'attività di collaborazione coordinata e continuativa e un'attività professionale in senso stretto.

In conclusione, il requisito che contraddistingue l'attività di lavoro autonomo in senso stretto da quello para subordinato è rappresentato non tanto dalla titolarità di più rapporti di lavoro autonomo, e quindi dallo svolgere l'attività presso più committenti, bensì dall'organizzazione, intesa come struttura presso cui esercitare l'attività e come mezzi e strumenti con cui prestare la propria opera. La presenza di un'organizzazione obbliga all'apertura della partita IVA, mentre l'assenza di questa permette di optare per l'esercizio dell'attività in modo para subordinato oppure autonomo in senso stretto.

Collaborazione occasionale

Un'attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente rappresenta una collaborazione occasionale. Consiste in una prestazione di breve durata svolta da un soggetto che abitualmente non esercita tale attività né possiede mezzi organizzati per svolgerla.

Tal fattispecie contrattuale può pertanto rappresentare uno strumento utile per iniziare un'attività di lavoro autonomo o per assolvere qualche incarico saltuariamente. Tuttavia quando l'attività si avvia ad essere svolta in modo professionale oppure assume il carattere della continuità, tale istituto deve essere abbandonato e il rapporto deve assumere la forma della collaborazione coordinata e continuativa oppure quello dell'esercizio dell'attività in partita IVA.

Attività esercitata professionalmente in modo individuale

Delineate le principali caratteristiche della collaborazione occasionale e di quella coordinata e continuativa, rimane da affrontare il tema del lavoro autonomo in senso stretto.

Da quanto detto sinora, è facile comprendere che l'esercizio dell'attività con partita IVA meglio si attaglia a chi intende e ha la possibilità di investire in una struttura organizzativa e di contare su una potenziale clientela che gli permetta di coprire i costi amministrativi e commerciali.

Da questa prima considerazione, sorge spontanea un'obiezione. L'assistente sociale che opera esclusivamente con persone fisiche senza la presenza mediata di un "datore di lavoro", non può accedere al contratto di collaborazione coordinata

e continuativa. Manca infatti la controparte del committente. In tali casi non rimane che l'opzione dell'apertura della partita IVA, con tutti gli oneri che essa comporta, soprattutto per chi è alle prime armi.

Diverso è il caso di chi ha raggiunto una posizione più matura e intenda fare il "salto di qualità" dell'esercizio della professione in senso stretto.

Le variabili che influenzano la scelta sono diverse. Oltre a quelle citate si può considerare:

- il possibile risparmio fiscale. La determinazione del reddito soggetto ad imposizione fiscale è rappresentato, come meglio vedremo in seguito, dalla differenza fra i compensi percepiti e i costi sostenuti. Mentre nel caso di collaborazione coordinata e continuativa, nessun costo è deducibile dai compensi percepiti (è riconosciuta una deduzione forfetaria pari al 5% del reddito guadagnato).
- L'imposizione da parte del datore di lavoro all'apertura della partita IVA. In alcuni casi, essendo decisamente superiore il potere contrattuale del committente, si è costretti, per lavorare, ad accettare le condizioni imposte.
- La diffusione di messaggi pubblicitari con qualsiasi mezzo, implica l'apertura della partita IVA.

Attività esercitata professionalmente attraverso uno studio associato

Lo studio associato rappresenta attualmente lo strumento più diffuso per esercitare, in Italia, l'attività professionale in forma collettiva. L'impiego della forma societaria è in fatti limitato ad alcune categorie professionali.

L'associazione fra più soggetti volta allo svolgimento di un'attività professionale si propone di conseguire diversi obiettivi, fra cui:

- sostenere minori costi di struttura. E' indubbiamente più vantaggioso ripartire fra gli associati i costi di un'unica struttura condivisibile da tutti.
- Avere maggiori risorse finanziarie per affrontare gli investimenti.
- Offrire al cliente un servizio più ampio, in grado di coprire le diverse problematiche che l'attività di fatto può presentare.
- Aumentare il proprio potere contrattuale nei confronti della controparte.

Come si nota, l'aggregazione di più professionisti rappresenta il mezzo per realizzare economie di costi, il rafforzamento della struttura e l'eventuale allargamento della clientela.

Dal punto di vista pratico, potremmo suddividere gli studi associati in due categorie. Quelli esclusivamente creati per condividere una struttura , dove lo studio rappresenta la "casa comune" in cui ciascuno produce il proprio fatturato, sostiene i propri costi e ripartisce quelli comuni fra i partecipanti. E gli studi in senso proprio, in cui il singolo associato lavora per lo studio. La clientela e il relativo fatturato appartengono allo studio, i costi sostenuti sono anch'essi a carico dello studio e il ricavato dell'attività viene ripartito fra i partecipanti in base a criteri fissati nell'atto costitutivo. Nel primo caso lo studio associato ha esclusivamente la funzione di realizzare economie di scala. Basti pensare all'affitto di una sede, al costo di una segretaria o di una fotocopiatrice; sono tutti costi indispensabili per il buon funzionamento di uno studio, il cui costo può essere condiviso da più persone.

La seconda impostazione rappresenta una forma più evoluta di associazione, e comporta la creazione di una struttura organizzativa complessa, capace di fissare degli obiettivi comuni, di ripartire risorse e opportunità fra i membri dell'organizzazione, il tutto finalizzato al conseguimento dell'unico risultato prefissato. La gestione dello studio, allora, si avvicina a quella di una società, in cui l'utile viene ripartito in proporzione alla quota di partecipazione di ciascuno.

Incompatibilità tra lavoro dipendente presso un ente pubblico e lavoro autonomo

Appare utile, a conclusione di questo capitolo, trattare l'argomento dell'incompatibilità tra l'attività di lavoro dipendente presso un ente pubblico e lavoro autonomo.
Il tema delle incompatibilità per i dipendenti della pubblica amministrazione è un tema molto complesso data la disciplina spesso frammentaria che lo caratterizza.

L'art. 60, D.P.R. 3/57 dispone che colui che presta lavoro nel pubblico impiego non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati.
In base alla normativa vigente è dunque assolutamente precluso al pubblico dipendente, a tempo pieno o a tempo parziale, lo svolgimento di altre attività alle dipendenze di soggetti pubblici o privati e l'esercizio di attività d'impresa, commerciale o professionale.
Tuttavia l'art .53 del D.Lgs. 165/2001 prevede talune deroghe a tale principio generale. In particolare i lavoratori pubblici che svolgono un'attività di lavoro subordinato a tempo pieno o a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% dell'orario di servizio, possono svolgere incarichi conferiti dall'amministrazione di appartenenza o da altra amministrazione o da società o persone fisiche, purché previamente autorizzati. L'espletamento di incarichi (retribuiti o gratuiti che siano), è infatti subordinato all'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza che deve valutare la compatibilità con il rapporto di pubblico impiego.

Esistono, tuttavia, attività considerate compatibili con il pubblico impiego per l'esercizio delle quali non è necessaria un'autorizzazione da parte della Pubblica Amministrazione. Esse sono:

- le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato ;
- le attività che siano espressione di diritti della personalità;
- l'utilizzazione economica da parte dell'autore o dell'inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- la partecipazione a convegni e seminari e la pubblicazione di propri scritti;
- tutte le attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
- gli incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando, o di fuori ruolo;
- gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- la partecipazione in società a titolo di semplice socio.

Per quanto riguarda la fattispecie del lavoro a tempo parziale, è necessario operare una distinzione tra lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno, e lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa inferiore al 50% di quella a tempo pieno. Nel primo caso la disciplina ricalca quella del lavoro a tempo pieno; nel secondo caso vigono particolari disposizioni legislative che attenuano il dovere di esclusività. Quando, infatti, l'orario di lavoro prestato non supera la metà di quello ordinario, al personale part-time è consentito l'esercizio di altre prestazioni di lavoro senza necessità di ottenere l'autorizzazione.

E' comunque richiesto il rispetto di due limiti specifici:

- le ulteriori attività lavorative non devono arrecare pregiudizio alle esigenze di servizio, ossia non si devono porre in conflitto d'interessi con le attività della stessa amministrazione;
- è consentito instaurare anche un rapporto di lavoro di tipo subordinato, ma non alle dipendenze di altre Pubbliche Amministrazioni.

CAPITOLO 2

GLI ADEMPIMENTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IN FORMA DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Sottoscrizione del contratto

Si presenta uno schema tipo di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, dal quale emergono i requisiti essenziali dell'istituto, così come delineati nel precedente capitolo.

Con il presente schema contrattuale ci si propone non tanto di insegnare a redigere un contratto di collaborazione, che nella maggior parte dei casi è imposto all'assistente sociale, ma abituare a riconoscere e pretendere dal committente che gli elementi caratterizzanti lo stesso siano presenti.

CONTRATTO D'OPERA

Tra l'Ente……. Con sede legale in … nella persona del suo legale rappresentate Sig……, che d'ora innanzi per brevità sarà denominato committente.

e

il Sig…..., nato a …, il …, residente in …, cod. fisc…., assistente sociale, che d'ora innanzi per brevità sarà denominato prestatore

premesso

che il prestatore è iscritto all'Albo presso l'Ordine degli Assistenti Sociali di ……..., al numero ……

si stipula e si conviene quanto segue:

1. *Il prestatore si obbliga a svolgere prevalentemente presso il committente l'attività di formazione del personale in servizio, meglio descritta qui di seguito:*

   ……
2. *Il prestatore svolgerà l'attività indicata al punto 1) in condizioni di autonomia e indipendenza, con libertà di scegliere le modalità di esecuzione, senza vincolo di subordinazione verso il committente e senza obbligo di prestare la propria opera in un prestabilito numero di ore.*
3. *Il prestatore promette il buon risultato degli incarichi complessivamente affidatigli e ne assume pertanto il rischio e la responsabilità, fermo restando il disposto dell'art. 2228, cod. civ.*
4. *Il prestatore avrà a disposizione i locali del committente, ma potrà svolgere l'attività anche in altri locali esterni o nel proprio domicilio. La sede di lavoro è comunque individuata, ai fini fiscali , con la sede del committente.*
5. *Il prestatore dovrà eseguire l'incarico tenendo conto dell'orario di lavoro durante il quale il committente svolge l'attività, della modalità di svolgimento della stessa e dell'opportunità, al fine di conseguire il risultato, che la propria opera possa essere coordinata con il lavoro dell'organo amministrativo e del personale dipendente del committente medesimo.*
6. *Fermo restando quanto stabilito nell'art. 2, il committente ha facoltà di impartire disposizioni e istruzioni di massima, in ordine alle modalità di svolgimento delle attività affidate al prestatore, e di contribuire all'effettiva e corretta esecuzione del mandato, con esclusione tuttavia di qualsiasi potere disciplinare.*

7. *Il prestatore si obbliga a mantenere la più assoluta riservatezza su ogni e qualsiasi notizia, informazione e quant'altro inerente l'attività del committente; l'inadempienza del prestatore agli obblighi previsti dal presente articolo costituirà titolo per risoluzione per giusta causa del presente accordo e conseguente diritto al risarcimento del danno a favore del committente.*
8. *Il committente si obbliga a corrispondere con periodicità mensile un compenso annuo, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di Euro……. Il prestatore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento dell'incarico, purché autorizzate dal committente e previa consegna allo stesso della documentazione giustificativa.*
9. *Ambedue le parti, a tutti gli effetti ed in particolare ai fini fiscali, congiuntamente hanno riconosciuto che il summenzionato compenso costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. c-bis), D.lgs. 344/2003. Tale compenso è pertanto soggetto alle ritenute IRPEF di cui all'art. 24, co.1, D.P.R. 600/73. E' inoltre soggetto alle trattenute ai fini previdenziali, così come previsto dall'art. 2, co. 26, L. 335/95.*
10. *L'esecuzione del mandato qui conferito avrà inizio il ….. e sarà a tempo indeterminato salvo disdetta, da ambo le parti, tramite lettera raccomandata a.r., da inviarsi con almeno 90 giorni di preavviso.*
11. *Per tutto quanto qui non diversamente disposto le parti fanno riferimento agli artt. 2222 e seg., cod. civ..*

Il contributo previdenziale INPS- Gestione Separata

Il compenso di collaborazione coordinata e continuativo è soggetto al contributo previdenziale INPS – Gestione Separata.

L'aliquota previdenziale che colpisce il compenso di collaborazione, è diversa a seconda di alcuni elementi soggettivi del collaboratore.

L'aliquota è attualmente pari al:

- 24,72% se il collaboratore non è titolare di altra posizione previdenziale (non esercita cioè altre attività per le quali versa un contributo previdenziale, quale per esempio il contributo INPS commercianti, INPS dipendenti, casse professionali,…), né è titolare di pensione;
- 17% se il collaboratore è iscritto ad altra posizione previdenziale oppure è titolare di pensione.

Dal 1° gennaio 2009 è previsto l'aumento di un punto percentuale solo in riferimento all'aliquota relativa ai collaboratori non titolari di altra posizione previdenziale.

La base imponibile su cui si applica l'aliquota contributiva è rappresentata nella generalità dei casi da tutte le somme e dai valori a qualunque titolo percepiti dai collaboratori, anche sotto forma di erogazioni liberali.

1/3 terzo del contributo è trattenuto al collaboratore e i restanti 2/3 sono a carico del committente. La trattenuta del contributo e il versamento all'INPS è effettuata direttamente dal committente.

E' importante ricordare poi, che prima dell'inizio di un rapporto di collaborazione è necessario che il collaboratore presenti una comunicazione, tramite apposito

modello, alla sede INPS competente (in relazione alla sede del committente o a quella del collaboratore).

La trattenuta IRPEF

Dal 1° gennaio 2001 i redditi di collaborazione coordinata e continuativa sono considerati, esclusivamente ai fini fiscali, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Le imposte su tali redditi vengono trattenute in corso d'anno con i medesimi criteri di tassazione del lavoro dipendente.

Di conseguenza avremo che:

- in corso d'anno le trattenute sono effettuate dal committente in base all'aliquota IRPEF legata allo scaglione in cui rientra il reddito percepito;
- al percipiente spettano le detrazioni di lavoro dipendente di cui all'art. 13, D.P.R.. 917/1986 (TUIR);
- entro il 28 febbraio dell'anno successivo il committente provvede ad eseguire il conguaglio delle ritenute operate e dell'imposta dovuta sull'ammontare complessivo dei compensi;
- entro il 28 febbraio il committente provvede a rilasciare il modello Cud, ossia la certificazione unica attestante l'ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti e l'ammontare delle ritenute d'acconto operate.

Le attuali aliquote IRPEF e i relativi scaglioni di reddito sono i seguenti:

23% fino ad € 15.000

27% oltre 15.000 fino ad € 28.000

38% oltre 28.000 fino ad € 55.000

41% oltre 55.000 fino ad € 75.000

43% oltre 75.000

E' opportuno sottolineare che se il reddito complessivo non supera gli 8.000 Euro si ha diritto ad una detrazione di Euro 1.840 e dunque sino a tale soglia di reddito, l'Irpef non è dovuta.

CAPITOLO 3

ADEMPIMENTI E ONERI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE IN PARTITA IVA

L'apertura della partita IVA

La norma che istituisce e disciplina l'imposta sul valore aggiunto, il D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, all'art. 1 dispone che sono soggetti all'imposta coloro che svolgono un'attività d'impresa o esercitano un'arte o una professione. L'art. 5 del decreto citato prevede che le prestazioni inerenti a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non rientrano nell'esercizio di arti o professioni.
L'attività di assistente sociale si considera pertanto soggetta ad IVA, se esercitata nella forma di attività professionale individuale o attraverso uno studio associato. L'assoggettamento all'imposta impone in primo luogo l'apertura della partita IVA.
Anche nel campo del non profit, l'apertura della partita IVA è indispensabile ogniqualvolta lo statuto preveda l'esercizio di un'attività di lavoro autonomo o d'impresa per il soddisfacimento di obiettivi istituzionali. Di conseguenza anche nel caso di un'associazione, di una cooperativa o in generale di un ente non commerciale, si è spesso obbligati ad espletare le formalità imposte dal DPR 633/72.

L'apertura della posizione con contestuale assegnazione al contribuente di un numero di partita IVA, si effettua attraverso la presentazione di un modello

prestampato all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente in relazione alla propria residenza, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività.
Il modello cambia a seconda che il soggetto sia una persona fisica o una persona giuridica.

Il modello, reperibile all'indirizzo web www.agenziaentrate.it, non presenta particolari difficoltà di compilazione, tuttavia è opportuno segnalare gli aspetti più delicati.
Nella prima pagina, al quadro B, occorre indicare il codice attività, così come si desume dalla tabella consultabile presso ciascun ufficio dell'Agenzia delle Entrate, nonché all'indirizzo internet citato.
Nella scelta del codice attività occorre prestare attenzione; la tabella infatti presenta, per l'attività di assistenza sociale, diversi codici, distinguendo in particolare tra:
88.10.00 - assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
88.91.00 - Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili;
88.99.00 - Altre attività di assistenza sociale non residenziale.
Altro aspetto importante è rappresentato dal luogo presso il quale si trovano le scritture contabili. Se tenute autonomamente, andrà indicata la propria residenza oppure la sede presso cui è ubicato il proprio studio. Se affidate ad un commercialista, occorrerà indicare il luogo presso cui si trova lo studio di quest'ultimo (quadro F per le persone fisiche, quadro E per le persone giuridiche).

Aliquota IVA ordinaria per le prestazioni di assistente sociale

Chiarito che l'attività di assistenza sociale rientra fra le prestazioni assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, occorre chiedersi quale sia l'aliquota di riferimento che moltiplicata per il valore della prestazione determini l'imposta dovuta.

E' infatti opportuno premettere che nell'ambito delle prestazioni rientranti nel campo di applicazione dell'IVA e di conseguenza potenzialmente imponibili ad aliquota IVA ordinaria del 20%, ne esistono alcune che sono ritenute dal legislatore essenziali o di prima necessità, e pertanto agevolate.

L'agevolazione può consistere nella riduzione dell'aliquota IVA (che dal 20 può scendere al 10 o al 4%) o addirittura nell'esenzione da IVA come nel caso delle prestazioni medico-sanitarie.

La norma che elenca tassativamente le prestazioni che beneficiano dell'esenzione da imposta è l'art. 10, D.P.R. 633/72.

In prima analisi, le attività tipiche di assistente sociale che potrebbero ricadere nel campo di applicazione della normativa citata sono quelle disciplinate dall'art. 10, co. 1, nn. 18), 20) e 27–ter), vale a dire le prestazioni sanitarie, le prestazioni educative dell'infanzia, della gioventù e didattiche di ogni genere e le prestazioni socio sanitarie a favore di anziani, inabili, tossicodipendenti, malati di AIDS, handicappati psicofisici, detenuti, clochard, donne vittima di violenze sessuali o sul lavoro e minori coinvolti in situazioni di disadattamento.

Nella categoria di cui al n. 18) sono comprese le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona, nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie, soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie (R.D. 27.07.1934 n. 1265). Sono pertanto esenti le prestazioni effettuate dai medici, chirurghi, odontotecnici, ottici, meccani ortopedici ed ernisti, infermieri abilitati o autorizzati.

La categoria delle attività esentate ai sensi del n. 18) cit. è stata allargata con D.M. del 17 maggio 2002 comprendendo la professione di biologo e psicologo, e quella di terapista della riabilitazione, ortottista, logopedista, massaggiatore e massofisioterapista diplomato, podologo (queste ultime solo se effettuate su prescrizione medica).

Il n. 20) del co. 1, art. 10 D.P.R. 633/72 attiene alle prestazioni educative dell'infanzia, della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, considerandole esenti da IVA solo se rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da Onlus.

Il n. 27-ter del cit. articolo considera esenti da IVA le prestazioni socio sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale in favore di anziani, inabili, tossicodipendenti, malati di AIDS, handicappati psicofisici, detenuti, clochard, donne vittima di violenze sessuali o sul lavoro e minori disadattati solo se rese da enti di diritto pubblico, istituzioni sanitarie riconosciute e Onlus.

Come si evince da questa disamina, l'attività di assistente sociale svolta da professionisti abilitati, non è compresa fra quelle agevolate. Nè esistono altre norme IVA che prevedono un abbattimento dell'aliquota.

Non rimane che concludere che le prestazioni svolte da un assistente sociale sono sempre assoggettate ad IVA con aliquota ordinaria del 20%.

L'emissione della fattura – esposizione dell'IVA, rivalsa previdenziale e ritenuta d'acconto

I soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto hanno come obbligo principale quello di certificare le proprie prestazioni attive attraverso l'emissione di un documento chiamato fattura. Tale documento deve essere emesso al momento dell'effettuazione dell'operazione.

Poiché l'attività professionale rientra fra le prestazioni di servizio, l'art. 6, co. 3, D.P.R. 633/72, ci spiega che queste si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo.

In definitiva la normativa IVA impone di emettere la fattura entro e non oltre il momento in cui il professionista incassa il corrispettivo a fronte delle prestazioni svolte.

I requisiti di forma minima imposti dalla legge affinché un documento possa definirsi fattura, sono i seguenti (art. 21, D.P.R. 633/72):

- Indicazione della data di emissione e di un numero progressivo;
- nome, cognome (o ragione sociale), residenza dei soggetti fra cui è effettuata l'operazione;
- n. di partita IVA dell'emittente;
- natura, qualità e quantità dei servizi prestati;
- aliquota e ammontare dell'imposta.

La fattura deve essere emessa in duplice copia, in modo che un esemplare venga spedito o consegnato al cliente e l'altro rimanga presso l'emittente per fini contabili.

Qui di seguito si espone un fac-simile di fattura, per poi commentare gli aspetti più significativi.

A.S. Paolo Parini
Via Coriolani, 10
20100 Milano

Partita IVA n. .....

Spett.le
Archotem Srl
Via Basilio,10
20100 Milano

Milano, il .....

Fattura n. 11/2008

Compenso per la consulenza prestata in giugno, come da accordi	€	3.000,00
Rivalsa INPS 4% su € 3.000,00	€	120,00
IVA 20% su € 3.120,00	€	624,00

Totale fattura	€	3.744,00
Rit.acconto 20% su € 3.120,00	€	(624,00)

Netto da pagare	**€**	**3.120,00**

Il contributo previdenziale

Gli assistenti sociali, essendo sprovvisti di cassa previdenziale autonoma, rientrano nella categoria dei professionisti soggetti al contributo INPS – Gestione separata (art. 2, co. 25, L. 335/95).

L'aliquota contributiva segue le medesime regole valide per i collaboratori coordinati e continuativi. Pertanto:

- 24.72% se il professionista non è titolare di altra posizione previdenziale (non esercita cioè altre attività per le quali versa un contributo previdenziale, quale per

esempio il contributo INPS commercianti, INPS dipendenti, casse professionali,…), né è titolare di pensione;

- 17% se il professionista è iscritto ad altra posizione previdenziale oppure è titolare di pensione;

La base imponibile su cui applicare l'aliquota è rappresentato dal reddito netto professionale esposto nella dichiarazione dei redditi. In pratica è rappresentato da quello che potremmo definire l'utile dell'attività professionale, determinato dalla differenza fra i compensi percepiti nel periodo d'imposta e i costi sostenuti.

Per evitare che l'onere del contributo previdenziale sia interamente a carico del professionista, l'art. 1, co. 212 della L. 662/96, concede a quest'ultimo il titolo ad addebitare al proprio cliente un importo pari al 4% del compenso spettante.

In sede di versamento delle imposte il professionista pagherà l'intero contributo dovuto, tuttavia la parte a suo carico sarà al netto di quanto addebitato in fattura ai propri clienti nel corso dell'anno.

In merito al massimale contributivo, anche per i professionisti senza cassa vale quanto già detto per i collaboratori coordinati e continuativi.

Addebito dell'IVA

Constato che le prestazioni svolte da un assistente sociale sono imponibili IVA con aliquota ordinaria, non rimane che chiarire da cosa è formata la base imponibile.

L'aliquota del 20% si applica all'importo dato dalla somma del compenso più la rivalsa INPS del 4%. Il risultato della moltiplicazione rappresenta l'imposta dovuta da colui a cui è resa la prestazione.

In sostanza il professionista contestualmente al proprio compenso, incassa anche una somma a titolo di imposta sul valore aggiunto che spetta all'erario.

Mensilmente o trimestralmente, a seconda del regime scelto, occorrerà versare a quest'ultimo l'IVA a debito, che tuttavia non coincide con l'intera imposta incassata tramite le fatture.

L'IVA dovuta è infatti determinata dalla differenza fra l'IVA a debito e l'IVA a credito attraverso una procedura chiamata liquidazione.

La liquidazione consiste nel sommare l'IVA delle fatture emesse nel mese o nel trimestre e nel detrarre l'IVA esposta nelle fatture ricevute; ossia nelle fatture che attestano i costi sostenuti. Qualora la differenza è positiva, si è debitori verso l'erario e occorre versare l'imposta. Se la differenza è negativa, significa che si è creditori e il risultato della liquidazione può essere portato a nuovo nel mese o trimestre successivo a compensazione dell'IVA a debito.

Riassumendo, la procedura di liquidazione si sviluppa nel seguente modo:

(+) IVA a debito (risultante dalle fatture emesse nel mese o trimestre di riferimento)

(-) IVA a credito (risultante dalle fatture ricevute nel mese o trimestre di riferimento)

(-) Credito del mese o trimestre precedente (se la precedente liquidazione ha dato un risultato negativo

(=) Risultato della liquidazione

Il meccanismo attraverso cui si determina e si assolve l'IVA, mette in evidenza due aspetti importanti:

1. La fattura è l'unico documento che dà titolo alla detrazione dell'IVA. E' di conseguenza opportuno pretendere la fattura, ogni volta che si sostiene un costo inerente l'attività svolta.
2. Non tutte le spese sostenute per l'attività sono ammesse ai fini della detrazione dell'IVA e non per tutte è prevista la detrazione piena.

   A titolo di esempio, è detraibile al 40**%** per i professionisti l'IVA pagata sul carburante o sulle spese relative all'autovettura. E' detraibile al 50% l'IVA sostenuta per l'acquisto e le spese del cellulare. E' in generale indetraibile l'IVA sulle spese non inerenti l'esercizio dell'attività professionale e che attengono alla sfera personale dell'individuo, quali l'acquisto di capi d'abbigliamento, di beni per la casa, etc.

La ritenuta d'acconto IRPEF

La ritenuta IRPEF del 20%, che colpisce il compenso professionale, rappresenta un acconto di imposta versato in corso d'anno. Infatti nella dichiarazione dei redditi, da redigere intorno a giugno / luglio dell'anno successivo, andrà indicato l'ammontare complessivo delle ritenute subite nel corso dell'anno passato, quale credito di imposta da utilizzarsi a diretta deduzione dell'IRPEF a debito (risultante dai calcoli effettuati in dichiarazione).
Per quanto riguarda l'importo della ritenuta subita, questo è pari al 20% della somma fra il compenso e la rivalsa INPS del 4%. In pratica coincide con l'importo dell'IVA addebitata in fattura.

Scelta del regime di liquidazione dell'IVA

La liquidazione dell'IVA può essere mensile o trimestrale.
Nel primo caso il soggetto titolare di partita IVA è obbligato ad effettuare, il giorno 16 del mese successivo, la liquidazione IVA del mese precedente e, se dovuta, versarla all'erario. Qualora il giorno 16 cada di sabato, di domenica o in altro giorno festivo, il versamento è rinviato al primo giorno lavorativo successivo.
Nelle liquidazione entrano in gioco le fatture emesse e ricevute la cui data rientra nel mese di riferimento per la liquidazione. Se ad esempio occorre liquidare marzo, entro il 16 di aprile si dovrà sommare l'IVA a debito delle fatture emesse, che presentano una data compresa nel mese di marzo, e sottrarre l'IVA a credito delle fatture ricevute, che presentano data non successiva a marzo.
Qualora si opti per il regime trimestrale, la procedura non cambia. E' necessario tuttavia tenere presente che:

- la liquidazione deve essere fatta entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. Ossia entro il 16 di maggio, agosto, novembre e, per quanto riguarda il quarto trimestre, entro il 16 marzo;
- se è dovuta dell'IVA, il versamento è maggiorato di un interesse dell'1% dell'IVA stessa;
- nella liquidazione entrano in gioco le fatture la cui data è compresa nel trimestre di riferimento.

Premesso che si è liberi di optare per la liquidazione mensile, ad esempio perché si preferisce evitare di pagare l'interesse dell'1%, non è vero il contrario. L'opzione per la liquidazione trimestrale è possibile, per coloro che svolgono prestazioni di servizi, quali gli assistenti sociali, solo se il volume d'affari ai fini IVA non supera nell'anno 309.874 Euro; oltre tale importo, entro l'anno successivo, si è obbligati a versare l'IVA mensilmente.

Per volume d'affari s'intende il totale dei compensi percepiti nell'anno ed assoggettati ad IVA, dedotte eventuali vendite di beni strumentali.

L'opzione per le liquidazioni trimestrali si esercita nel quadro VO relativa all'anno in cui si è operata la scelta. Qualora non si effettui alcuna opzione si è considerati mensili.

I soggetti mensili che conservano i registri IVA presso terzi, o che si avvalgono, per l'elaborazione dei dati, di centri elettrocontabili gestiti da terzi, possono optare per la liquidazione dell'imposta in base alle risultanze contabili del secondo mese precedente, anziché quelle del mese precedente.

Adempimenti contabili: scelta del regime semplificato oppure ordinario

Sempre nel quadro VO della dichiarazione è prevista l'opzione per la tenuta della contabilità ordinaria. Indipendentemente dal volume dei compensi registrati nell'anno la contabilità semplificata rappresenta per i professionisti il regime contabile naturale.
Di conseguenza, nei casi in cui il titolare di partita IVA è una persona fisica o uno studio associato, e si intende gestire la contabilità in modo semplificato, non occorre esprimere alcun opzione. Qualora s'intenda tenere l'ordinaria è obbligatorio esercitarla.

Contabilità semplificata

Le regole della contabilità semplificata prevedono la tenuta dei seguenti registri:

- registro delle fatture emesse;
- registro delle fatture ricevute.

Nel primo dei due, occorrerà registrare entro 60 giorni dalla data dell'operazione, tutte le fatture emesse, indicando distintamente l'imponibile e l'IVA a debito di ciascuna operazione. Entro il 16 del mese successivo (se mensili) o dei due mesi successivi (se trimestrali), bisognerà annotare la liquidazione evidenziando l'imposta a debito o a credito.
Nel registro delle fatture ricevute dovranno registrarsi entro 60 giorni dalla data dell'operazione, la fatture che documentano i costi sostenuti, indicando

distintamente l'imponibile e l'IVA a credito di ciascuna (o l'eventuale IVA indetraibile).

Sempre in questo registro dovranno essere riportate le operazioni che pur essendo non rilevanti ai fini IVA, rappresentano spese deducibili dal reddito dell'attività professionale.

Un caso classico è rappresentato dagli ammortamenti. Questi rappresentano quote costanti di costo annuo con cui viene ripartito il valore di acquisto di un bene ad utilità pluriennale. Al termine dell'esercizio, il titolare di partita IVA dovrà annotare sul registro delle fatture ricevute la quota di ammortamento dell'anno.

Altro esempio di spese irrilevanti ai fini IVA, ma rilevanti per la loro deduzione è rappresentata dalle collaborazioni coordinate e continuative. Qualora nello svolgimento della propria attività ci si avvale di un collaboratore, il suo costo deve essere periodicamente annotato nel registro delle fatture ricevute.

E' venuto meno l'obbligo di bollatura dei registri presso l'Ufficio del Registro. Non sarà più necessario pertanto rispettare tale formalità. E' esclusivamente richiesto che le pagine di ciascun registro siano numerate progressivamente.

Contabilità ordinaria

La contabilità ordinaria, prevista obbligatoriamente per tutte le persone giuridiche e per le persone fisiche o società di persone il cui volume d'affari nell'anno precedente ha superato € 309.874 (per le prestazioni di servizi), comporta l'uso dei seguenti registri:

- registro delle fatture emesse;
- registro delle fatture ricevute;
- libro giornale;
- libro inventari;
- libro cespiti (facoltativo).

Il regime della contabilità semplificata implica esclusivamente l'annotazione di ciò che deve essere tassato (i compensi per le prestazioni rese) e di ciò che può essere dedotto (i costi), al fine di determinare il reddito imponibile annuo assoggettato ad IRPEF.

La contabilità ordinaria impone invece la registrazione, oltre che dei ricavi e dei costi, anche di tutti i movimenti finanziari.

L'operazione di acquisto di un libro genera contestualmente un costo e un debito nei confronti del rivenditore. Se fossimo in contabilità semplificata ci limiteremmo a registrare semplicemente la fattura, evidenziando il relativo costo. In ordinaria è necessario annotare anche il debito e, all'atto del pagamento, l'estinzione del debito e l'uscita di cassa o banca.

La prestazione consistente in una consulenza, genera un ricavo e contestualmente un credito. L'operazione di incasso, determina la soddisfazione del credito e l'entrata del denaro in cassa od in banca. La contabilità ordinaria si occupa di monitorare tutti questi eventi.

La contabilità ordinaria è di conseguenza in grado di dare informazioni sia sui flussi economici, rappresentati dai costi e ricavi, sia sulla consistenza patrimoniale, rappresentata dalla differenza tra le posizioni attive (cassa, crediti, ecc.) e le posizioni debitorie.

Il libro giornale è il registro su cui vanno annotate quotidianamente le operazioni sopra descritte.

Il libro inventari ha invece la funzione di specificare la composizione delle voci dello stato patrimoniale. Lo stato patrimoniale rappresenta le posizioni debitorie e creditorie di un'impresa in un dato momento. Attraverso l'inventario viene chiarito analiticamente come sono composti i debiti e i crediti.

Il libro cespiti ha invece la funzione di documentare l'acquisto di beni strumentali ammortizzabili e le relative quote di ammortamento. Un bene si definisce

strumentale quando è utilizzato al fine di svolgere la propria attività; è ammortizzabile quando presenta un utilità futura limitata nel tempo. Il suo valore pertanto deve essere ripartito in quote costanti, dette di ammortamento, al fine di distribuire la loro utilità erogata nel tempo.
Il libro cespiti è facoltativo in quanto la legge prevede che le stesse annotazioni (relative alle quote di ammortamento) possano essere fatte sul registro Iva acquisti.

La tassazione del reddito

E' semplice comprendere che il reddito soggetto ogni anno a tassazione è rappresentato da ciò che rimane una volta detratti i costi sostenuti per l'esercizio dell'attività dai compensi percepiti; più complicato è capire che non tutte le spese fatte sono fiscalmente riconosciute.
Al fine di cautelarsi da eventuali abusi, il fisco limita la deducibilità di alcune spese. Le spese inerenti alle autovetture sono deducibili dal reddito al 40%; per le spese di telefonia cellulare la quota di deducibilità è dell'80%. Le spese per corsi di aggiornamento rilevano nei limiti del 50%.
E' bene, in proposito, chiarire che l'attività professionale, rientrando nella categoria dei redditi di lavoro autonomo, è soggetta a tassazione per cassa. Ciò significa che un compenso è soggetto ad imposizione nel momento in cui è incassato, e un costo è deducibile quando avviene l'esborso di denaro. Le fatture emesse che entro la fine dell'anno non sono ancora state incassate, non entrano a far parte della materia imponibile. Lo stesso dicasi per i costi.

Una volta determinata la differenza fra i compensi tassati e le spese deducibili, il risultato rappresenterà il reddito derivante dall'attività professionale.

Sommato agli altri redditi (da fabbricati, di capitale, ecc.) darà luogo al reddito imponibile; l'applicazione a tale valore delle aliquote IRPEF progressive per scaglione, genererà l'imposta dovuta.

Regime agevolato per coloro che aprono la partita IVA per la prima volta

L'art. 13 della Legge n. 388/2000 ha introdotto, a decorrere dal 2001, un regime agevolato che si rivolge a coloro che iniziano a svolgere (aprendo la partita IVA) un'attività professionale o d'impresa per la prima volta.

Tale regime risulta essere molto interessante in termini di semplificazione degli adempimenti ed in termini di basso prelievo d'imposta.

Sotto il profilo della semplificazione, questo regime esenta coloro che vi aderiscono dalla tenuta delle scritture contabili e dei relativi registri. E' sufficiente la conservazione delle fatture emesse e ricevute e degli altri documenti fiscalmente rilevanti.

Sotto il profilo del carico impositivo, l'agevolazione consiste nel tassare il reddito professionale con un'unica aliquota, pari al 10%. Se si pensa che nel regime ordinario, l'aliquota IRPEF corrispondente allo scaglione più basso è pari al 23%, si coglie appieno il risparmio, in termini di imposte dovute, che questo nuovo regime permette.

Gli altri vantaggi sono rappresentati da:

- rinvio del versamento dell'IVA a debito dell'intero anno in sede di versamento annuale dell'Iva;
- facoltà di chiedere al proprio committente di non operare la ritenta IRPEF del 20% .

Unico aspetto negativo dell'agevolazione in questione, consiste nell'impossibilità di dedurre dal reddito professionale eventuali deduzioni, quali spese mediche, interessi su mutuo prima casa, erogazioni liberali, etc.. Queste infatti potranno essere dedotte solo se il contribuente possiede altri redditi oltre a quello professionale.

Il regime agevolato è limitato ai primi tre anni di attività purché i ricavi annui non superino i 30.987 Euro. Se in un anno si verifica che i ricavi eccedono tale soglia, ma non superano i 46.481 Euro, l'agevolazione rimane in vigore per l'anno in corso, ma decade per i successivi.

L'opzione per aderire al regime agevolato si deve obbligatoriamente esprimere in sede di apertura della partita IVA

Regime dei minimi

Per terminare la disamina dei regimi impositivi applicabili all'attività professionale è necessario introdurre un nuovo istituto entrato in vigore a partire dal 2008, il regime dei "contribuenti minimi".

Tale disciplina è stata istituita dalla Legge Finanziaria 2008 (art.1 commi da 96 a 117) e rappresenta il regime "naturale"per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che soddisfino determinati requisiti:

- nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 Euro;
- nell'anno precedente non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
- nell'anno precedente non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto);
- nell'anno precedente non hanno erogato somme sotto forma di utili agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
- nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, neppure mediante contratti di appalto e di locazione, anche finanziaria, per un importo complessivo superiore a 15.000 Euro.

In particolare con riferimento all'acquisto di beni strumentali la circolare ministeriale 73/2007 precisa che i beni strumentali destinati ad uso promiscuo rilevano nella misura del 50% del corrispettivo.

L'applicazione del regime semplificato è automatica, senza necessità di opzione, per i soggetti già in attività nel 2007 che rispettano i suddetti requisiti, salvo l'opzione, anche tramite comportamento concludente, per la determinazione dell'Irpef e dell'Iva nei modi ordinari.; ovvero opzionale per i soggetti che iniziano l'attività a decorrere dal 2008; questi ultimi devono indicare nella dichiarazione di inizio attività di presumere la sussistenza dei requisiti.

I contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scrittura contabili. Permane, invece, l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi.

I contribuenti minimi sono esclusi dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore; pertanto, sono esonerati anche dalla compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi.

I contribuenti minimi devono presentare la dichiarazione dei redditi nei termini e con le modalità ordinarie; non va invece presentata la dichiarazione Irap.

Determinazione del reddito

Il reddito dei contribuenti minimi è costituito dalla differenza tra la somma di ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta e la somma di costi relativi all'attività esercitata e dei contributi previdenziali versati.
Per la determinazione del reddito si applica il principio di cassa, secondo il quale sia i componenti positivi che quelli negativi partecipano alla formazione del reddito nel periodo d'imposta di incasso o di pagamento.
Al reddito come sopra determinato si applica un' imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, regionale e comunale pari al 20%.
Il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva non assume alcuna rilevanza in sede di determinazione del reddito complessivo del contribuente, mentre rileva ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia e per la determinazione della base imponibile dei contributi assistenziali e previdenziali.
Rimangono invece invariate le regole in materia di ritenuta d'acconto, in quanto i contribuenti minimi che svolgono attività professionale, subiscono la ritenuta Irpef del 20% sui compensi percepiti come ogni altro professionista in regime ordinario.

Semplificazioni ai fini Iva

Caratteristica essenziale del regime dei contribuenti minimi è quella della totale eliminazione di ogni adempimento ai fini IVA; i contribuenti minimi, infatti, non devono addebitare ai propri clienti l'IVA in fattura e non possono di conseguenza detrarre l'IVA sugli acquisti sostenuti.

Questo esonero permette di semplificare gli adempimenti ai fini IVA, eliminando l'obbligo di:

- liquidare l'IVA mensilmente o trimestralmente;
- registrare le fatture emesse o ricevute;
- redigere la dichiarazione IVA.

Gli unici adempimenti cui sono comunque tenuti riguardano la numerazione e conservazione delle fatture ricevute e delle fatture emesse.

Inoltre, per giustificare verso i propri clienti il mancato addebito di IVA, sulle fatture emesse i contribuenti minimi devono indicare che trattasi di "operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1 comma 100 della legge finanziaria per il 2008".

CAPITOLO 4

LE SOCIETA' COOPERATIVE

L'obiettivo che ci siamo proposti, di indagare le possibili forme di svolgimento dell'attività di assistente sociale, ci porta ad affrontare il tema delle società cooperative. Tema che per la sua ampiezza e complessità non è possibile affrontare in maniera organica ed esaustiva. Ci limiteremo a toccare quegli aspetti che maggiormente interessano ai fini del presente lavoro.

Per un corretto inquadramento giuridico della società cooperativa, occorre premettere che tale soggetto è innanzitutto una società, ossia un'organizzazione di uomini e mezzi volta allo svolgimento di un'attività d'impresa.

Pertanto, a differenza di un ente non profit, dove l'attività esercitata deve essere prevalentemente istituzionale e l'attività di impresa, se esiste, è strumentale e accessoria alla prima, nella cooperativa l'attività è organizzata in forma d'impresa, al fine di offrire un prodotto o un servizio che abbia un valore a livello di mercato.

Il secondo aspetto rilevante consiste nel fatto che la società cooperativa si propone uno scopo mutualistico. Questo significa che l'attività economica è svolta con l'obiettivo di ricercare dei vantaggi a favore dei soci.

I vantaggi che i soci di fatto ottengono partecipando alla cooperativa possono essere diversi. Consistono nella possibilità di ottenere un lavoro, oppure nell'occasione di acquistare prodotti ad un prezzo più conveniente di quello offerto sul mercato, nella possibilità di usufruire di servizi a prezzi inferiori, ecc.. Come si può notare, il vantaggio ricercato a favore dei soci è diverso a seconda della tipologia di attività svolta dalla cooperativa. Tant'è che le disposizioni di legge in materia di società cooperative, classificano le cooperative a seconda dell'attività che le caratterizza. Avremo pertanto le cooperative di produzione e lavoro, quelle agricole, di edilizia di abitazione, della pesca, ecc..

La prima tipologia individuata, la cooperativa di produzione e lavoro, rappresenta lo schema più interessante, su cui conviene approfondire il concetto di scopo mutualistico.

Si definisce cooperativa di produzione e lavoro la società che ha, quale scopo prevalente, quello di ricercare e garantire l'occupazione dei propri soci alle migliori condizioni di mercato. Lo scopo si realizza tramite la produzione di servizi o l'esercizio di attività, da realizzare attraverso l'apporto lavorativo dei singoli soci.

In tal caso pertanto, lo scopo mutualistico si concretizza nel porre in essere dei servizi offerti al mercato, attraverso l'impiego e la partecipazione all'attività da parte dei soci. Ciò significa che l'attività svolta da parte dei soci deve essere prevalente rispetto a quella svolta dai terzi. Una società che generalmente tende ad appaltare a terzi la propria attività, non può definirsi cooperativa, in quanto non si propone uno scopo mutualistico.

Il carattere mutualistico della società cooperativa comporta che essa sia non lucrativa per definizione, in quanto lo svolgimento dell'attività d'impresa è finalizzato ad alimentare l'attività lavorativa del socio.

Lo scopo di lucro può coesistere con quello non lucrativo, purché non abbia carattere prevalente.

Definito in tal senso lo scopo mutualistico, ne consegue che coloro che entrano come soci in questo tipo di società, lo fanno con l'intento di ottenere migliori opportunità di lavoro a più alte condizioni remunerative. Mentre nelle società con scopo di lucro, la partecipazione del socio è finalizzata a trarre il massimo rendimento del capitale investito.

La verifica volta all'accertamento della natura mutualistica di una società cooperativa dovrà basarsi su quanto previsto nell'atto costitutivo o nello statuto e sull'attività concretamente esercitata.

Qualora coesista uno scopo di lucro, si potrà parlare ancora di mutualità, solamente se il vantaggio lucrativo ottenuto risulti marginale.

Gli articoli 2512 e seguenti del Codice Civile, così come riformati dal D.Lgs. 6/2003, introducono, a decorrere dal 1° gennaio 2004, una distinzione tra società cooperative a mutualità prevalente e società cooperative non a mutualità prevalente.

La principale conseguenza di questa novità è che le cooperative non a mutualità prevalente non potranno più accedere alle agevolazioni fiscali (articolo 223 duodecies delle disposizioni transitorie del Codice civile).

Sono società cooperative a mutualità prevalente, quelle che:

- svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- si avvalgono prevalentemente degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

E' poi previsto l'obbligo di inserire nello statuto della cooperativa alcune clausole che rafforzano il vincolo della mutualità prevalente.

Il capitale della società cooperativa può essere rappresentato da azioni oppure da quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 2521 e seguenti del codice civile, la sua costituzione richiede il rispetto di una serie di condizioni tipiche delle società di capitali, e in particolare:

- la redazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico, a pena di nullità;
- il contenuto minimo che l'atto deve contenere;
- il deposito dell'atto presso l'ufficio del Registro delle Imprese per l'iscrizione;
- l'iscrizione presso l'albo delle cooperative.

Il numero dei soci non può essere inferiore a nove.

A partire dal 1° gennaio 2004 non vi è più l'obbligo di istituire il collegio sindacale nelle società cooperative. Tale organo di controllo deve essere nominato solo se si superano determinati limiti quantitativi:

- capitale sociale pari o superiore ad € 120.000,00;
- totale attivo di stato patrimoniale pari o superiore ad € 3.650.000,00;
- totale ricavi pari o superiori ad € 7.300.000,00;
- dipendenti mediamente occupati pari o superiori a 50 unità.

Dato il margine di ampiezza dei predetti limiti, questa novità rappresenta una semplificazione della struttura societaria della cooperativa, che di fatto potrà rinunciare al collegio sindacale, con i risparmi che ne conseguono.

Abbiamo visto che l'impiego dello schema della cooperativa presume l'esercizio di un'attività d'impresa. Pertanto il regime di tassazione previsto non si discosta da quello degli enti che esercitano in modo esclusivo o prevalente un'attività commerciale.
Tuttavia per le società cooperative sono previste una serie di agevolazioni in materia finanziaria, contributiva ed anche fiscale.
Per le cooperative a mutualità prevalente è soggetta ad Ires una quota pari al 30% degli utili netti annuali (per le cooperative di consumo la percentuale è elevata al 55%), indipendentemente dal fatto che siano o meno accantonati a riserva indivisibile. Tale quota di utili, pertanto, potrà essere liberamente utilizzata nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa civilistica in materia.

Per la restante quota di utili netti, pari al 70% , la cooperativa può beneficiare delle disposizioni specifiche in base alle quali non concorrono a formare il reddito imponibile le somme destinate a:

- riserve indivisibili (art. 12 L. 904 / 77);
- fondi mutualistici nella misura pari al 3% degli utili netti (art. 11 L. 59 / 92);
- rivalutazione gratuita delle quote o delle azioni (art. 7 L. 59 / 92).

Per quanto riguarda l'IVA infine, è prevista l'aliquota ridotta al 4% per alcune prestazioni tipiche rese dalle cooperative sociali, fra cui:

- prestazioni socio-sanitarie e assistenziali
- prestazioni educative;
- trasporto e assistenza domiciliare a favore di disabili.

La cooperativa sociale

Con legge dell'8 novembre 1991, n. 381, si introduce per la prima volta in Italia una specie particolare di impresa, la cosiddetta impresa sociale, gestita attraverso lo schema della cooperativa.

L'intento del legislatore è quello di promuovere lo svolgimento, in forma societaria, di un'attività che si propone lo scopo di creare benefici alla collettività, organizzata e gestita attraverso criteri di efficienza tipici imprenditoriali.

In particolare, la cooperativa sociale intende perseguire l'interesse generale della collettività mediante:

- la gestione di servizi sociali, di assistenza e di educazione;
- lo svolgimento di altre attività che rappresentino lo strumento attraverso cui sia possibile la formazione e l'inserimento nel mondo del lavoro di persone svantaggiate.

Le due attività delineate rappresentano due diversi tipi di cooperativa sociale disciplinati dalla legge.
Il "tipo A", che per la gestione dell'attività di assistenza socio-sanitaria ed educativa si può avvalere della competenza di professionisti quali medici, psicologi, assistenti sociali.
Il "tipo B" , in cui l'attività svolta rappresenta per così dire la palestra in cui persone disabili dovranno formarsi in vista di un loro inserimento nel mondo del lavoro.

Per i fini che qui interessano, appare opportuno approfondire la cooperativa sociale del tipo A, per i seguenti motivi:

- permette lo svolgimento dell'attività di assistenza sociale;
- permette l'introduzione di una figura particolare di socio: il socio professionista, ossia il socio che possiede particolari competenze in relazione all'attività svolta dalla cooperativa sociale.

In merito a quest'ultimo punto, la disposizione legislativa è molto interessante. Essa infatti individua tre categorie di soci compatibili con lo schema di cooperativa sociale:

1. i soci prestatori, coloro che ricevono un corrispettivo in cambio della consulenza professionale prestata.
2. I soci fruitori, ossia coloro che ottengono soddisfacimento di un bisogno dall'attività svolta dalla cooperativa;
3. I soci volontari, che prestano il loro aiuto senza pretendere nulla, per esclusivi fini di solidarietà.

Nel caso di cooperativa che svolge attività di assistenza sociale, la figura del socio prestatore è ovviamente ricoperta dall'assistente sociale, il quale per la consulenza prestata a favore dell'organizzazione, trae una remunerazione.
Il socio prestatore potrà essere inquadrato con un rapporto di lavoro dipendente o autonomo. In tal caso il professionista potrà avere la partita IVA oppure percepire una remunerazione in forma di collaborazione coordinata e continuativa.
Tale previsione normativa è molto importante perché rappresenta un'apertura del legislatore alla possibilità di svolgimento del lavoro professionale in forma associata attraverso l'impiego dello schema della cooperativa.
Per quanto riguarda, infine, il socio volontario, ad esso, per precise disposizioni di legge, non si applicano le norme in materia di lavoro subordinato o autonomo. È tuttavia d'obbligo per la cooperativa dare loro una copertura assicurativa in materia di infortuni sul lavoro.

2) La piccola società cooperativa

Sempre in tema di cooperative, nell'ottica di sottolineare gli aspetti che maggiormente toccano il mondo professionale degli assistenti sociali, appare opportuno accennare allo schema della piccola società cooperativa. Una forma semplificata di cooperativa, che dà la possibilità ad un numero limitato di persone di poter comunque sfruttare i vantaggi dell'istituto, compresa la responsabilità limitata.
La legge 7 agosto 1997, n. 266, all'art 21, ha introdotto lo schema della piccola società cooperativa. Al comma 3 afferma che ad essa si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alle società cooperative.

Prima dell'introduzione della legge citata, il numero minimo di soci necessario per la costituzione di una cooperativa era pari a nove. Con l'introduzione della piccola società cooperativa il numero dei soci viene fissato da un minimo di 3 persone ad un massimo di otto (v'è il divieto del socio persona giuridica).

Tale novità ha conseguenze evidenti:

- è possibile utilizzare lo strumento della cooperativa anche se il numero dei partecipanti è limitato. Tuttavia qualora questo cresca oltre le otto persone, sarà necessaria la trasformazione in cooperativa ordinaria.
- Diminuendo il numero dei soci si riduce anche l'ammontare dell'investimento iniziale richiesto. Non si modificano infatti le norme che regolano l'ammontare minimo e massimo del conferimento di ciascun socio (da € 25,00 ad € 100.000,00).

Gli adempimenti necessari per la costituzione di una piccola società cooperativa sono gli stessi previste per le cooperative ordinarie, esposti nel paragrafo precedente.

Una novità è invece rappresentata dal ruolo che può essere assegnato all'organo assembleare.

In genere, all'assemblea spetta il potere di assumere le decisioni in materia di ordinaria e straordinaria amministrazione e di affidare l'esecuzione delle stesse ad un organo amministrativo, che potrà essere rappresentato, a seconda dei casi da un consiglio di amministrazione o da un amministratore unico. Sarà poi compito dell'assemblea vigilare sul rispetto da parte degli amministratori delle decisioni prese. Oltre a ciò l'assemblea si occupa di approvare il bilancio e di intervenire ogniqualvolta richiesto dagli amministratori.

Premesso questo, nella piccola società cooperativa è possibile affidare le funzioni esecutive all'organo assembleare (i soci); in questo modo non è necessaria la nomina di un consiglio di amministrazione o di un amministratore unico. La legge

richiede esclusivamente la nomina di un Presidente a cui sono affidati i poteri di legale rappresentanza.

Questa scelta comporta da un lato il vantaggio di rendere i soci maggiormente partecipi della gestione della società, dall'altro le complicazioni di dover coinvolgere l'organo assembleare anche su aspetti di poco conto, senza poter contare su un organo snello nell'assumere decisioni urgenti.

Consideriamo, a questo punto, se esiste la concreta possibilità da parte di un gruppo di assistenti sociali di esercitare la propria attività attraverso la piccola società cooperativa.

A questo proposito, occorre accennare alla problematica rilevante sorta in seguito all'abrogazione della legge n. 1815 del 23 novembre 1939, la quale vietava l'esercizio dell'attività professionale in forma societaria.

In merito si deve registrare un vuoto normativo, in quanto la norma abrogata non è stata sostituita da altra norma o regolamento. Manca pertanto attualmente una disciplina che regoli l'esercizio della professione tramite società.

Si può tuttavia far presente che le varie norme di legge sulla cooperazione non si pongono in contrasto con questa possibilità. Infatti l'unico divieto che esse introducono riguarda l'ammissione di soci che esercitano in proprio imprese identiche o similari a quella della cooperativa, al fine di vietare ipotesi di concorrenza sleale, ma tale divieto non è esteso anche alle attività professionali.

Inoltre le norme in tema di cooperazione permettono l'ammissione di soci tecnici nella misura strettamente necessaria al buon funzionamento dell'ente.

CAPITOLO 5

L'ATTIVITÀ DI ASSISTENTE SOCIALE E IL NON PROFIT: L'ASSOCIAZIONE

Non possiamo fare a meno di dedicare un capitolo a parte per descrivere la realtà del non profit, fenomeno che va sempre più diffondendosi e sviluppandosi anche in Italia. Oltretutto tale realtà ben si sposa con l'attività di assistenza sociale, la quale pur presentando requisiti imprescindibili di professionalità, può essere concepita come strumentale al raggiungimento di scopi senza fine di lucro.

L'organizzazione non profit possiamo definirla quale ente collettivo, ossia soggetto autonomo caratterizzato dall'unione di mezzi e uomini, che si propone degli scopi ideali, umanitari, per il cui raggiungimento pone in essere un'attività. Questa può avere natura anche commerciale, l'importante è che sia esclusivamente finalizzata a centrare un obiettivo di carattere istituzionale.

L'obiettivo che perseguono gli enti non profit può essere definito di tipo "member service" oppure "public service". Nel primo caso l'attività sarà volta a realizzare un beneficio non lucrativo a vantaggio degli associati, nel secondo caso l'attività sarà rivolta al sociale.

L'associazione

Gli enti associativi, disciplinati dal codice civile, sono distinti in due categorie:

- le associazioni riconosciute;
- le associazioni non riconosciute.

Le prime si differenziano principalmente dalle seconde in quanto dotate di personalità giuridica, ossia di autonomia patrimoniale piena. Esse rispondono delle obbligazioni contratte a nome dell'associazione, esclusivamente con il proprio patrimonio.
Il riconoscimento viene concesso con decreto del Presidente della Repubblica. Se si tratta di enti che esercitano la loro attività nell'ambito della provincia il governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto. L'esercizio di questa funzione è delegato alle Regioni dall'articolo 14, del Decreto del presidente della repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, per le persone giuridiche le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola Regione. In tal caso il riconoscimento è emesso con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Ai fini del presente lavoro appare opportuno concentrare l'attenzione sull'istituto dell'associazione non riconosciuta, in quanto strumento più semplice e che meglio si attaglia a realtà piccole o neo costituite.
Le associazioni presentano la particolarità, rispetto ad altri enti non profit, di avere una struttura cosiddetta *aperta,* nel senso che nuovi associati possono aderire all'organizzazione senza che ciò comporti una modifica dell'atto costitutivo. Ovviamente in esso saranno stabilite le condizioni, i criteri e la quota associativa dovuta per l'ingresso del nuovo socio.

Oltre ai criteri di subentro di nuovi associati, l'atto costitutivo dovrà prevedere:

- la denominazione dell'ente;
- lo scopo dell'ente, che come detto dovrà avere natura non lucrativa;
- il patrimonio dell'ente, per il quale il codice civile non prevede un limite minimo;
- la sede in cui è ubicata l'associazione;
- le norme regolatrici le modalità di svolgimento dell'attività amministrativa e organizzativa;
- le modalità di scioglimento dell'ente e la liquidazione del patrimonio accumulato.

L'atto costitutivo dovrà inoltre indicare quali sono i diritti e gli obblighi degli associati. Fra gli obblighi in particolare, vi saranno quelli di conferimento della quota associativa, che potrà risolversi in un versamento una tantum, oppure periodico. Importante è tener presente che gli associati non hanno diritto ad ottenerne la restituzione durante la vita associativa. Ipotesi di restituzione si possono prevedere solo in sede di scioglimento dell'associazione e liquidazione del suo fondo comune.
Gli organi di cui si compone l'associazione sono:

- l'assemblea degli associati, la quale delibera sugli argomenti stabiliti dalla legge e dall'atto costituivo;
- il consiglio direttivo, vale a dire gli amministratori, incaricati di dare esecuzione alle delibere dell'organo assembleare e di rappresentare di fronte ai terzi e in giudizio l'associazione.
- il collegio dei revisori, l'organo con il compito di vigilare sulla conformità alla legge e all'atto costitutivo dell'attività amministrativa. Organo la cui istituzione è lasciata alla libera scelta dei soci fondatori o dell'assemblea.

Abbiamo ricordato che alle associazioni non riconosciute, la legge non attribuisce personalità giuridica. Rispondono infatti delle obbligazioni contratte dall'associazione gli amministratori con il proprio patrimonio personale.

Coloro che si obbligano in nome e per conto dell'associazione agiscono come dei fideiussori; i terzi non hanno l'obbligo, in caso di mancata soddisfazione del proprio credito, di escutere preventivamente il fondo comune dell'ente associativo, ben potendo rivolgersi direttamente verso coloro che hanno sottoscritto gli atti da cui emergono le obbligazioni.

Preme a questo punto indagare la possibile convivenza fra un'associazione che si propone uno scopo istituzionale, a vantaggio degli associati e della collettività, e l'attività di assistenza sociale che deve rappresentare, in un ente associativo, lo strumento attraverso cui raggiungere quegli scopi.

L'organizzazione, per svolgere la propria attività, si avvale della competenza degli amministratori, per i quali l'assemblea stabilisce il compenso annuo. Sarà opportuno pertanto che l'organo amministrativo sia composto da professionisti che operano nel campo dell'assistenza sociale, oltre ad avere dimestichezza con materie di carattere amministrativo.

Ovviamente l'attività dell'associazione si deve avvalere anche dell'opera di terzi, intesi come professionisti, collaboratori e dipendenti, per il corretto funzionamento della struttura organizzativa e del servizio offerto.

L'associazione, allora, rappresenta un mezzo per creare lavoro a tutti coloro che ruotano intorno ad essa, nonostante il suo imprescindibile vincolo dell'assenza di lucro. Tale vincolo si manifesta, ad esempio, a proposito della remunerazione dell'assistente sociale per l'incarico da lui svolto; essa dovrà attestarsi su valori di mercato. Qualora il corrispettivo pagato fosse superiore alla prestazione svolta, si tratterebbe di una forma indiretta di distribuzione del patrimonio dell'associazione, operazione vietata dal codice civile.

Scopo di un'associazione senza fini di lucro che si pone nel contesto dell'assistenza sociale, non potrà che essere:

- esercitare e promuovere iniziative di diffusione dei temi e delle problematiche sociali;
- collaborare con attività, enti e associazioni alla risoluzione di problemi riguardanti l'assistenza sociale nel campo della famiglia e del lavoro;
- compiere e incoraggiare studi e pubblicazioni che contribuiscano a risolvere temi sociali;
- svolgere attività di consulenza e progettazione a favore degli associati e dei soggetti che lo richiedano;
- promuovere e favorire scambi di informazione di interesse comune.

L'attività svolta per realizzare lo scopo sociale potrà anche essere, come detto, di natura commerciale.

La natura commerciale o meno dell'attività svolta ha rilevanza principalmente dal punto di vista tributario. L'attività commerciale infatti è soggetta a tutti gli adempimenti e oneri fiscali previsti per le società che si propongo scopi di lucro. Mentre l'attività non commerciale è esclusa sia dalle imposte dirette sia dall'IVA, con tutti i benefici che ne derivano.

Diventa, di conseguenza, fondamentale conoscere i criteri dettati dal fisco per distinguere la natura commerciale o meno dell'attività e quindi dell'ente che la pone in essere.

Recita l'art. 73, co. 1, lett. C) T.U.I.R. (D.Lgs. n. 344/2003) sono enti non commerciali *gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.*

E ancora, al comma 4 *l'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.*

Gli enti che non svolgono in modo esclusivo né prevalente un'attività commerciale, hanno natura non commerciale. L'assenza dell'esclusività e della prevalenza si desumono dall'atto costitutivo o dallo statuto aventi data certa.

Perché la definizione tributaria di ente non commerciale sia completa, l'art. 73 citato deve essere tuttavia combinato con un'altra norma, ossia l'art. 149, T.U.I.R..

Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta.

In pratica, non sono sufficienti le dichiarazioni dei soci fondatori in sede di atto costitutivo a garantire la non commercialità dell'ente, è necessario che l'attività effettivamente esercitata presenti un'esclusività o prevalenza istituzionale.

I parametri su cui il fisco basa il giudizio di commercialità sono i seguenti:

- prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;
- prevalenza dei ricavi commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni delle attività istituzionali;
- prevalenza dei redditi di attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali;
- prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese.

In particolare gli amministratori avranno il compito, al termine dell'esercizio amministrativo, di redigere il consuntivo e di verificare i requisiti di prevalenza ed esclusività sulla base dei parametri indicati.
La sanzione per l'eventuale "splafonamento" è grave. A decorrere dall'inizio del periodo d'imposta in cui si è verificato, l'associazione diventa soggetto passivo d'imposta, deve ricomprendere tutti i suoi beni fra quelli d'impresa, iscrivendoli nell'inventario, deve adottare il regime di contabilità prescritto per le attività d'impresa, e così via.

Abbiamo cercato di delineare le differenze, non sempre nette e chiare, fra il concetto di ente commerciale e di ente istituzionale, dal punto di vista tributario. Siamo giunti alla conclusione che occorre verificare l'attività prevalente od esclusiva, così come dichiarata nell'atto costitutivo e così come effettivamente esercitata.
Rimane tuttavia da chiarire quando, ai fini fiscali, l'attività svolta assume natura commerciale. Si tratta cioè di verificare quando l'attività dell'ente deve definirsi d'impresa.
Il codice civile, all'art. 2195, considera attività commerciali le seguenti:

- un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- un'attività di trasporto per terra, per acqua e per aria;
- un'attività bancaria o assicurativa;
- altre attività ausiliarie delle precedenti.

Oltre allo svolgimento delle suddette attività, per essere qualificati imprenditori occorre soddisfare le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere rivolta al mercato;
- è necessaria la presenza di un'organizzazione;

- l'attività deve essere svolta in modo professionale, ossia con continuità;
- la gestione deve essere condotta con criteri di economicità. I ricavi dell'attività devono quantomeno garantire la copertura integrale dei costi.

L'art. 143 inoltre prevede che:

Non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.

Un'attività è dunque considerata non commerciale se presenta i seguenti requisiti:

- non rientra fra quelle di cui all'art. 2195 cod.civ;
- deve essere inerente allo scopo istituzionale, così come risulta nell'atto costitutivo;
- il corrispettivo pattuito a fronte dell'attività svolta, non può essere superiore ai costi diretti sostenuti.

Ci rendiamo conto che la norma non soddisfa quei requisiti di certezza che sono prerogativa di qualsiasi diritto, oltretutto in un settore, quello del non profit, dove tale esigenza è ancor più sentita, considerata la delicatezza dell'attività svolta e la necessità di creare incentivi al suo sviluppo.

Rimane comunque indispensabile familiarizzare con tali concetti, in quanto, lo ripetiamo, le attività commerciali dovranno essere assoggettate ad IVA e alle imposte dirette, nonché scontare tutti gli adempimenti previsti per legge.

Per concludere, un'associazione che si propone uno scopo "sociale" potrà perseguirlo attraverso l'esercizio sia di un'attività commerciale, sia di un'attività istituzionale.

L'attività istituzionale potrà consistere nella prestazione di servizi di consulenza a favore degli associati. Per il servizio svolto non potrà essere chiesto un corrispettivo, altrimenti si ricadrebbe nella disciplina delle attività commerciali. In tal caso le spese sostenute dall'associazione sarebbero finanziate dalle quote annue che gli iscritti sono tenuti a pagare.

Tali quote, che rappresentano delle entrate, non sono fiscalmente considerati ricavi imponibili, in quanto l'attività svolta, come detto, è istituzionale.

Attività quali la consulenza, i corsi di formazione, l'assistenza a pagamento, saranno oggetto di contabilizzazione a parte per via della loro rilevanza fiscale.

F. A. Q.

1) *Sono un assistente sociale che presta la propria attività presso un'associazione tramite un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il contratto è venuto a scadenza ed è intenzione da parte dell'associazione provvedere al rinnovo dello stesso. Mi chiedo se sia possibile tale rinnovo oppure, a seguito dell'entrata in vigore della riforma Biagi, sono obbligata a sottoscrivere un nuovo contratto nella forma del lavoro a progetto.*

A partire dal 24 ottobre 2003, la collaborazione coordinata e continuativa viene riqualificata, ad opera della Riforma Biagi, quale lavoro a progetto.

L'art. 61, co. 3, di tale riforma (D.Lgs. 276/2003) esclude tuttavia dall'applicazione di questa nuova disciplina, le professione per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi conservati e gestiti dagli ordini professionali.

L'attività di assistente sociale è una professione intellettuale protetta. Per l'esercizio di questa attività è necessaria l'iscrizione in apposito albo presso l'Ordine degli Assistenti Sociali, la cui istituzione si deve alla legge n. 84 del 23/3/1993.

La prestazione di assistente sociale è pertanto esclusa dal campo di applicazione della Riforma Biagi. Essa quindi continuerà ad essere inquadrata nella forma della collaborazione coordinata e continuativa secondo le precedenti regole.

2) *Presto attività di assistenza sociale presso una struttura privata con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Tale lavoro mi impegna per mezza giornata. Avendo ricevuto un'offerta di lavoro da un'altra azienda, che mi occuperebbe per la restante parte della giornata, vorrei sapere se sono costretto ad aprire la partita IVA.*

Si può essere titolari di più rapporti di collaborazione, e quindi avere contestualmente più committenti, senza per questo essere obbligati ad aprire la partita IVA.

3) *Sono un 'assistente sociale dipendente comunale con contratto di lavoro part-time. Posso sottoscrivere un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con un altro Ente? E' vero che il Comune deve concedermi la sua autorizzazione?*

In base alla normativa vigente è precluso al pubblico dipendente a tempo pieno lo svolgimento di altre attività alle dipendenze di soggetti pubblici o privati e l'esercizio di altra attività di lavoro autonomo o subordinato. L'unico temperamento del principio di esclusività risulta dalle disposizioni contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, laddove, all'art. 1, commi 56 e seguenti, viene consentito ai dipendenti pubblici con prestazione di lavoro part-time non superiore al 50% di quella a tempo pieno di svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo. In questo caso non è necessario ottenere l'autorizzazione da parte dell'ente.

4) *Sono un assistente sociale che intende aprire la partita IVA. Il modulo di attribuzione della partita IVA chiede l'indicazione del codice attività.*

Nel modulo di attribuzione della partita IVA occorre indicare uno dei seguenti codici attività:

88.10.00 - Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

88.91.00 - Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili;

88.99.00 - Altre attività di assistenza sociale non residenziale.

5) *E' soggetta ad IVA l'attività di un assistente sociale libero professionista oppure è esente ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72?*

L'attività di assistente sociale non rientra fra quelle tassativamente elencate come esenti dall'art. 10 del DPR citato; è pertanto soggetta ad IVA con aliquota del 20%

6) *La quota di iscrizione all'Ordine degli assistenti sociali è detraibile dalle tasse dovute nella denuncia dei redditi?*

No. Solo coloro che esercitano l'attività in partita IVA possono dedurre dal reddito dell'attività la quota di iscrizione annualmente pagata all'Ordine.